



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF099

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	HOLDING IDUSTRIALI ED INTERMEDIARI FINANZIARI – IL RIORDINO
RIFERIMENTI	ART. 12 D.LGS. 142/2018; D.LGS. 136/2015; 446/1997 – RF 019/2019
CIRCOLARE DEL	29/05/2019

Sintesi: il D.lgs. 142/2018 ha proceduto a ridefinire la nozione di intermediari finanziari, distinguendolo rispetto al concetto di holding di partecipazione finanziaria e di holding industriale.

Ciò ha permesso di armonizzare, a partire dal periodo d'imposta 2018:

- della disciplina prevista in materia di bilancio (già modificata dal Dlgs 136/2015)
- con una nuova disciplina fiscale sia ai fini dei redditi che dell'Irap.

L'art. 12, del D.lgs. 142/2018 (di recepimento della cd. "Direttiva ATAD") ha proceduto a effettuare un riordino in materia di intermediari finanziari, operando una netta distinzione tra:

	SOGGETTI	Albo art. 106 del TUB	Principi contabili	Norme Tuir	Norme Irap
1)	Intermediari finanziari	Obbligo (operano verso il pubblico)	IFRS	Specifiche	Specifiche
2)	Società di partecipazione industriale (cd. "holding industriali")	No (non operano verso il pubblico)	OIC	Ordinarie	Specifiche

Nell'ambito di tale sostanziale ripartizione si inserisce un terzo soggetto che riguarda le **società di partecipazione finanziaria**, le quali sono soggette a un regime intermedio.



N.B.: la riforma ha il pregio di superare le incertezze che sussistevano in passato a causa del mancato coordinamento tra le disposizioni civilistiche introdotte dal D.lgs. 136/2015 e le norme fiscali (che facevano ancora riferimento una serie di provvedimenti nel tempo abrogati).



Decorrenza: le disposizioni si **applicano dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018** (dunque, dal periodo 2018 per i soggetti con esercizio "solare")

ASPETTI CIVILISTICI

L'art. 10 co. 7 del Dlgs 141/2010 ha proceduto a riformare il perimetro degli obblighi di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari, abrogando l'art. 113 Dlgs 385/93 (Testo unico Bancario, o TUB) che disciplinava l'iscrizione in un apposito registro (attualmente l'unico previsto è quello dell'art. 106 TUB). La riforma aveva, sostanzialmente, **estromesso dall'obbligo di iscrizione ad un Albo** (e, di conseguenza dal controllo della Banca d'Italia) tutti i **soggetti che non operano prevalentemente verso il pubblico** (come raccolta del risparmio/concessione di finanziamenti o come intermediazione/collocazione di prodotti finanziari).

Tale previsione **non era stata immediatamente accompagnata da una riforma anche delle modalità di redazione del bilancio**, intervenuta solo con l'art. 48 Dlgs 136/2015 (in attuazione delle direttive UE) che, abrogando il Dlgs 87/1992, riordinava la materia dei bilanci di banche/intermediari finanziari:

- solo gli intermediari finanziari obbligati iscriversi all'Albo della Banca d'Italia rimanevano soggetti a particolari obblighi di redazione del bilancio (dovendo applicare i principi contabili internazionali IFRS)
- tutti i soggetti non obbligati ad iscriversi ad alcun albo rimanevano soggetti alle ordinarie disposizioni relative alla redazione dei bilanci.

permanendo **incertezze** per i soggetti che operavano prevalentemente nell'**assunzione di partecipazioni**.



Nota: in particolare il **D.lgs. 139/2015** ha abrogato la disposizione:

- ✓ che riconduceva all'ambito applicativo dei bilanci delle società industriali
- ✓ le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva/prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia/finanziaria.

Più in particolare, prevede:

➔ **l'applicabilità delle disposizioni del C.C.** in relazione a quanto non diversamente disposto dallo stesso decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia,

➔ e ciò **anche in deroga all'articolo 44 del D.lgs. 127/1991** (modificato dal D.lgs. 139/2015) che

- **esclude** dal campo di applicazione delle disposizioni dello stesso **D.lgs. 127/1991**
- gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva/prevalente
 - l'attività di raccolta/collocamento del pubblico risparmio
 - l'attività finanziaria **consistente** nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.

Alla luce delle novità intervenute, si ritiene che il riferimento alla "assunzione di partecipazioni" vada riferita a quelle in intermediari finanziari (dunque le holding industriali predispongono il bilancio di esercizio o consolidato secondo le regole delle imprese industriali/commerciali).

NUOVE DISPOSIZIONI

Le norme fiscali avevano subito un ritardo ancora maggiore, in quanto continuavano a riferirsi a disposizioni non più applicabili. Col recepimento della direttiva ATAD viene operata una armonizzazione tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali, con particolare riferimento a:

Norma	Disposizione
art. 96 Tuir	Deducibilità degli interessi passivi
art. 106 Tuir	Deducibilità di perdite/svalutazioni su crediti
Art. 1 c. 65 L. 208/2015	Addizionale Ires (3,5%) per gli intermediari finanziari
Art. 6 Dlgs 446/97	Base imponibile IRAP dei soggetti finanziari
Art. 16 c. 1-bis Dlgs 446/97	Aliquote IRAP (4,65%) dei soggetti finanziari




Nota: più in particolare viene introdotto il **nuovo art. 162-bis Tuir**, che:

- individua una definizione univoca di intermediario finanziario
 - valido sia ai fini Ires (inclusa l'addizionale IRES) che Irap
- cui tutte le disposizioni tributarie (tra cui principalmente le norme di cui al prospetto sopra) fanno (e dovranno fare in futuro) riferimento.

NUOVE DEFINIZIONI

Il citato art. 162-bis TUIR reca le seguenti definizioni di **intermediari finanziari**:

INTERMEDIARI FINANZIARI	
INTERMEDIARI IFRS	<p>Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, (iscritti nell'Albo dell'art. 106 TUB, vigilato da Banca d'Italia), tenuti a redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi di Banca d'Italia e gli standard IFRS (individuati nell'<u>art. 2, co. 1, lett. c), D.lgs. 38/2005</u>).</p> <p> Nota: si ricorda che la legge di bilancio 2019 ha previsto la facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati di applicare i principi contabili internazionali</p>
INTERMEDIARI NON IFRS	Confidi minori (art. 111 TUB) e operatori del microcredito (art. 112-bis TUB), sottoposti a controllo dagli organismi di categoria (vigilati da Banca d'Italia), che non applicano gli IFRS
ALTRI SOGGETTI	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari , diversi da quelli precedenti.

Tra le società di partecipazione è, pertanto, fondamentale distinguere tra i seguenti soggetti:

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE			
A)	Società di partecipazione finanziaria (cd. "Holding finanziarie" - sono "INTERMEDIARI FINANZIARI")	Soggetti che esercitano: <ul style="list-style-type: none"> in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari 	Esempio: società che investe prevalentemente in azioni di banche
B)	SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA E ASSIMILATI (cd. "Holding industriali" - non sono "INTERMEDIARI FINANZIARI")	<ul style="list-style-type: none"> soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (pertanto <u>svolgono un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 DM 53/2015</u>) ma non la svolgono nei confronti del pubblico. <p>Le holding industriali si suddividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> holding pure: contraddistinte dal cod. ATECO 64.20.00 "Attività delle società di partecipazione (holding)"; holding operative: contraddistinte dal cod. ATECO 74.10.00 "Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)" 	Esempio: società che possiede quote o azioni di società industriali o commerciali

CRITERI OGGETTIVI: la norma individua un nuovo **criterio** per la **verifica** della **sussistenza** del **requisito della "prevalenza nell'assunzione di partecipazioni"**:

- in intermediari finanziari (sub A) nel prospetto)
- o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (sub B) nel prospetto)

PARTECIPAZIONI	REQUISITO DELLA PREVALENZA NELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
IN INTERMEDIARI FINANZIARI	Sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all' ultimo esercizio chiuso : <ul style="list-style-type: none"> il totale delle partecipazioni in intermediari finanziari + altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi "unitariamente considerati" (crediti, ecc.), inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate è superiore al 50% del totale
IN SOGGETTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	Sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all' ultimo esercizio chiuso : <ul style="list-style-type: none"> il totale delle partecipazioni in detti soggetti + altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi "unitariamente considerati" (crediti, ecc.), è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.



N.B.: rispetto al passato (DM 6/07/1994 e DM 29/2009) i requisiti richiesti

- ✓ andavano riferiti all'attivo di 2 anni consecutivi (e non solo all'ultimo bilancio approvato)
- ✓ valutavano anche la prevalenza dei ricavi finanziari rispetto ai ricavi complessivi.

Nell'interrogazione parlamentare n. 5-01951 è stato precisato che:

- tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza **non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali** con le società partecipate
- quali, ad esempio, crediti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.



Telefisco 2019: nel caso di holding che possiede solo partecipazioni in una sub-holding che a sua volta detiene in prevalenza partecipazioni in società industriali e commerciali, per verificare se l'holding sia un intermediario finanziario occorre guardare alla composizione delle partecipazioni della sub-holding.

Nota: per individuare la natura di holding industriale va fatto riferimento l'attività svolta dalle società partecipate (per > 50% dell'attivo): se queste sono società industriali/commerciali, la capogruppo è una holding industriale (diversa da un intermediario finanziario), potendo comunque svolgere attività di finanziamenti infra gruppo.

Esempio 1

La Alfa Srl (holding di famiglia del sig. Mario Rossi) partecipa in due società industriali, Beta (controllata) e Gamma (collegata). Il bilancio 2017 della Alfa ha riportato i seguenti dati:

ATTIVO	Importo	% indic.
Partecip. in Beta Srl	500.000	33,3%
Partecip. in Gamma Srl	300.000	20,0%
Crediti vs. Alfa Srl	200.000	13,3%
Azioni di investimento Banca XXX	400.000	26,7%
Altri crediti, C/C, ecc.	100.000	6,7%
TOTALE ATTIVO	1.500.000	

Come si può notare nell'ultimo bilancio approvato:

- ✓ il totale delle partecipazioni in intermediari finanziari (Banca XXX) non sono prevalenti nell'attivo (la holding non va considerata un "intermediario finanziario")
- ✓ il totale delle partecipazioni in società operative > 50% del totale attivo (è pari al 66,67%): pertanto la società si configura quale "holding industriale".

CONSIDERAZIONI

L'inquadramento tra le holding industriali (o quelle finanziarie) fa riferimento all'attivo patrimoniale, essendo, pertanto, direttamente correlato al **valore di iscrizione delle partecipazioni** (in generale dato dal costo storico, ma potrebbe essere determinato col criterio del patrimonio netto nel caso di partecipazioni controllate).

Non rilevano i dati del conto economico e, dunque, le operazioni svolte verso le controllate, ma solo le eventuali partite patrimoniali aperte nei confronti di queste ultime.

Tra gli **"altri elementi patrimoniali** intercorrenti (..) unitariamente considerati" non è chiaro:

- ✓ **se rilevano anche i debiti** verso le partecipate (e, in tal caso, se debbano abbattere il valore dei crediti o, comunque delle partecipazioni e dell'attivo)
- ✓ se il chiarimento della Interr. n. 5-01951 **vada esteso anche alle holding industriali**, cioè l'**esclusione delle operazioni "commerciali"** con le partecipate, includendovi le sole operazioni finanziarie (es: crediti per finanziamenti infragruppo).



ASPETTI FISCALI

Come anticipato, il citato art. 12 Dlgs 142/2018 reca **norme di coordinamento del TUIR**; in particolare, fanno riferimento al nuovo concetto di intermediario finanziario le seguenti disposizioni:

- ➔ **interessi passivi** (art. 96 TUIR nel testo vigente fino al 31/12/2018)
- ➔ **svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti** (art. 106 del TUIR)
- ➔ **partecipazioni** acquisite per il **recupero di crediti bancari** (art. 113 del TUIR).

NORME APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI (art. 96 TUIR)	<p>Non si applicano agli Intermediari finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi assicurativi le disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai limiti di deducibilità degli interessi nei limiti del 30% del ROL e le modalità di determinazione di quest'ultimo ▪ agli interessi attivi/passivi e oneri/proventi finanziari rilevanti ai fini della deducibilità; ▪ ai limiti relativi al riporto degli interessi.
---	--

	<p> Nota: si ricorda che il medesimo D.lgs. 142/2018 ha modificato l'art. 96 Tuir dal 2019, con particolare riguardo alle modalità di determinazione del ROL che avviene in base alle disposizioni fiscali (v. RF 019/2019 e 031/2019)</p>
SVALUT. E ACCANT. (art. 106 TUIR)	<p>Per gli intermediari finanziari, sono deducibili per il 100% nell'esercizio di rilevazione in bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> le svalutazioni e le perdite su crediti iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione onerosa. <p> Nota: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa vanno assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.</p> <p>Nell'ammontare dei crediti rilevanti sono compresi anche quelli impliciti nei contratti di leasing.</p>

Art. 113 Tuir: gli intermediari finanziari possono non applicare, previa opzione, il regime delle plusvalenze esenti ex art. 87, del TUIR, alle partecipazioni acquisite per gli interventi diretti al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in nuove azioni dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, in ossequio alle disposizioni di vigilanza bancaria emanate dalla Banca d'Italia. Le **condizioni** che consentono di esercitare l'opzione sono le seguenti:

- **acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti:** convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, modalità e tempi per il recupero e, nel caso di partecipazioni dirette nella società debitrice, l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
 - **conversione di crediti:** convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero crediti, elementi circa la temporanea situazione di difficoltà finanziaria del debitore, le prospettive di riequilibrio economico/finanziario nel medio periodo.
- È prevista l'indicazione in **dichiarazione degli elementi conoscitivi** previsti dal Prov. dell'Agenzia nel caso di non applicazione del regime Pex da parte degli intermediari finanziari che non hanno presentato l'interpello, ovvero, avendolo presentato, non hanno ricevuto risposta positiva.

IRAP DELLE HOLDING INDUSTRIALI

L'art. 6, co. 9, D.lgs. 446/97 prevede che:

- per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (concetto di holding industriale, come visto)
- la base imponibile è determinata:
 - in primo luogo determinando il valore della produzione con l'**ordinario criterio "di bilancio"** (art. 5 Dlgs 446/97)
 - cui si aggiungono le seguenti rettifiche:
 - ✓ **differenza** tra gli **interessi attivi/proventi assimilati** (rigo IC15 del mod. Irap) e gli **interessi passivi/oneri assimilati** (rigo IC16 del mod. Irap)
 - ✓ gli **interessi passivi** concorrono a formare il valore della produzione **per il 96%** del loro ammontare (rigo IC49 del mod. Irap); in sostanza nel rigo citato va indicato il 4% degli interessi passivi/oneri assimilati.

applicando, su tale base imponibile, l'**aliquota maggiorata del 4,65%** (e non quella ordinaria del 3,9%).

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00
Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti	,00
	IC46	Imposta municipale propria	,00
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
	IC49	Interessi passivi indeducibili	,00

Esempio2

Con riferimento alla società Alfa Srl di cui all'Esempio1 questa:

- ai fini civilistici: predisporrà il bilancio secondo gli OIC
- ai fini fiscali: determinerà per il periodo di imposta 2018:
 - gli interessi passivi deducibili non superiori al limite del 30% del ROL
 - potrà operare svalutazioni/accantonamenti per perdite su crediti nel limite dello 0,5% dei crediti commerciali in bilancio (e fintantoche il fondo svalutazione rimanga entro il 5% di detti crediti)
 - applicherà l'Ires al 24% a quadro RN del mod. Redditi SC 2019 (senza alcuna addizionale)
 - calcolerà l'Irap aggiungendo al valore della produzione determinato in base ai dati di bilancio della differenza tra gli interessi attivi e quelli passivi (e rendendo indeducibile il 4% degli interessi passivi), su cui applicherà l'aliquota del 4,65%.

ANAGRAFE DEI RAPPORTI TRIBUTARI

L'art. 10 c. 10 DLgs. 141/2010 ha definito le condizioni al ricorrere delle quali le holding di partecipazioni diventano soggette agli obblighi di comunicazione:

- ex art. 7 c. 6 Dpr 605/73 (comunicazione mensile e comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria)
- ex art. 7 c. 11 Dpr 605/73 (risposte alle indagini finanziarie tramite PEC).

La norma viene specificamente richiamata nella Tabella allegata al Prov. 20/06/2012 che individua gli operatori finanziari tenuti agli adempimenti di cui sopra; a tal fine vanno ancora effettuati i test "patrimoniali reddituali" richiamati in precedenza (ex DM 6/07/1994 e DM 29/2009) e ciò si potrebbe porre porrebbe in contrasto con le novità introdotte per altri fini).

Tali disposizioni non risultano essere state soppresse/modificate dal Dlgs 142/2018 e ciò deporrebbe per la permanenza di tali obblighi (le holding "industriali ai fini reddituali" possono ancora essere considerate obbligate agli adempimenti di cui sopra?); tuttavia, è possibile che con l'**annunciato correttivo all'art. 162-bis Tuir** vengano riordinati anche tali adempimenti.

TABELLA DI SINTESI

SOGGETTI	NORME APPLICABILI	
INTERMEDIARI FINANZIARI (bilancio redatto in base al D.lgs. 136/2015)	INTERESSI PASSIVI	Non sono soggette al limite di deducibilità degli interessi passivi netti entro il 30% del ROL e alle limitazioni di cui ai co. 1-4, art. 96, del TUIR <i>(le disposizioni dei co. 1-4 sono quelle relative alla formulazione antecedente alle modifiche)</i>
	SVALUT. E ACCANT.	Applicazione del co. 3, art. 106, TUIR (deduzione integrale)
	MAGGIORAZIONE	Applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%
	IRAP	Determinazione della base imponibile in base all' art. 6, co. 1-8, D.lgs. 446/1997 , e applicazione della maggiore aliquota IRAP
SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA E ASSIMILATI	INTERESSI PASSIVI	Sono soggette al limite di deducibilità degli interessi passivi netti entro il 30% del ROL e limitazioni ex art. 96 del TUIR
	SVALUT. E ACCANT.	Applicazione dei limiti di deducibilità previsti dai co. 1-2, art. 106, TUIR
	MAGGIORAZIONE	Non applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%
	IRAP	Determinazione della base imponibile in base all' art. 6, co. 9, D.lgs. 446/1997 , e applicazione della maggiore aliquota IRAP (4,65%) .